

## **REGOLAMENTO DEL 22 GIUGNO 2010**

**Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.**

### **LA BANCA D'ITALIA**

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che prevede che gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e che, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza;

Visto l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – "TUF"), che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e dei procedimenti di competenza;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione dei provvedimenti individuali;

Visto il proprio "Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni" adottato con provvedimento del 3 agosto 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 2006, Serie generale, supplemento ordinario;

Visto il proprio provvedimento del 21 dicembre 2007, che ha integrato il citato regolamento in relazione al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi;

Vista la propria Circolare n. 228 del 18 marzo 1999, concernente “Il trattamento archivistico dei documenti storici in Amministrazione Centrale”;

**adotta il seguente regolamento:**

**Art. 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza delle Unità organizzative della Banca d'Italia indicati nei due elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del regolamento.
2. I suddetti elenchi contengono i procedimenti della Banca e le fasi procedurali svolte dalla stessa nell'ambito di procedimenti di competenza di altre Autorità, e individuano, per ciascuno di essi, oltre all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il relativo termine di conclusione.
3. Per i procedimenti di riesame di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.

**Art. 2**

*(Procedimenti a iniziativa di parte)*

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Le domande inviate per fax e per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa e deve essere corredata della prescritta documentazione, tenuto conto delle previsioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
3. Se la domanda è irregolare o incompleta ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
4. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d'iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.

**Art. 3**

*(Procedimenti d'ufficio)*

1. Per i procedimenti di competenza avviati d'ufficio il termine, salvo diversa indicazione contenuta negli elenchi, decorre dal primo atto d'impulso della Banca d'Italia.

Art. 4  
*(Fasi procedimentali)*

1. Per le fasi procedimentali avviate dalla Banca su richiesta di altre Autorità, il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'Autorità che procede.
2. Per le fasi procedimentali avviate d'ufficio dalla Banca, il termine decorre dal primo atto d'impulso della Banca.

Art. 5  
*(Comunicazione dell'avvio del procedimento)*

1. Qualora per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale dell'avvio del procedimento, il responsabile del procedimento pubblica la comunicazione di avvio nel sito Internet della Banca d'Italia, indicando le ragioni che giustificano la deroga.

Art. 6  
*(Partecipazione al procedimento)*

1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla metà di quello fissato per l'adozione del provvedimento, salvi i diversi termini previsti per specifici procedimenti.
2. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, nella quale deve essere data notizia anche del termine medesimo.
3. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1 non può comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento.

Art. 7  
*(Conclusione dei procedimenti)*

1. I termini per la conclusione dei procedimenti e delle fasi procedimentali indicati negli elenchi allegati si riferiscono alla data di adozione del provvedimento o atto finale.
2. Per i procedimenti indicati nell'allegato 1, i termini di conclusione superiori a 90 giorni tengono conto della natura degli interessi pubblici tutelati, della particolare complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa della Banca.
3. Nei procedimenti a istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni e di produrre documenti. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
4. Nei procedimenti a istanza di parte per i quali la legge prevede che il silenzio dell'amministrazione equivalga al provvedimento di accoglimento della domanda, l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato all'interessato, anche mediante fax e strumenti telematici, entro il termine di conclusione del procedimento.

Art. 8  
*(Sospensione e interruzione dei termini)*

1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o fasi procedurali, di cui all'allegato 1, possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, salvo diversa previsione di legge o di regolamento, qualora la Banca richieda informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o Autorità. Il termine riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni.
2. I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono, altresì, sospesi in pendenza del rilascio di valutazioni tecniche da parte di altre amministrazioni o Autorità ove queste siano rese nei termini di cui all'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diversa previsione di legge o di regolamento.
3. Ove sussista l'esigenza di effettuare approfondimenti istruttori determinanti ai fini del rilascio di parere da parte della Banca, il termine stabilito può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione dei dati integrativi.
4. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.

Art. 9  
*(Individuazione dell'Unità organizzativa responsabile del procedimento)*

1. L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è la Struttura indicata negli elenchi allegati.

Art. 10  
*(Disciplina specifica per i procedimenti amministrativi riferibili all'esercizio delle funzioni di vigilanza sui mercati e sui sistemi di pagamento e ad altre funzioni istituzionali)*

1. Ai procedimenti della Banca d'Italia riferibili all'esercizio delle funzioni di vigilanza sui mercati e sui sistemi di pagamento ovvero ad altre funzioni istituzionali si applica la disciplina contenuta nelle precedenti disposizioni del regolamento, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Per i procedimenti riferibili all'esercizio delle funzioni di vigilanza sui mercati e sui sistemi di pagamento ovvero ad altre funzioni istituzionali di cui all'allegato 2 si applicano i termini di conclusione ivi previsti. Per i procedimenti per i quali il termine di conclusione non sia stabilito da fonte legislativa o regolamentare, vale il termine di centoventi giorni.
3. Qualora i procedimenti amministrativi di cui al presente articolo siano connessi, in quanto caratterizzati da dipendenza causale ovvero attinenti a un'operazione economico-finanziaria unitaria si applica per tutti i procedimenti il termine di conclusione più lungo tra quelli stabiliti per i singoli procedimenti; nel caso in cui il termine di conclusione di qualcuno dei procedimenti connessi sia fissato dalla legge, tale termine costituirà quello di conclusione di tutti i procedimenti connessi. Per tali procedimenti, la Banca d'Italia, nella comunicazione di avvio del procedimento, dichiara la connessione e indica il termine unico di tutti i procedimenti stessi.
4. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o fasi procedurali possono essere sospesi, per una sola volta, salvo diversa previsione di legge o di regolamento, qualora la Banca richieda informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o Autorità. Il termine riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni.

5. In considerazione della complessità delle attività istruttorie necessarie per i procedimenti o per le fasi procedurali, i termini possono essere altresì sospesi quando si renda necessario effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o l'acquisizione di pareri di altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere.

6. Nei casi indicati ai commi 4 e 5 i termini riprendono a decorrere dal ricevimento o dall'acquisizione delle integrazioni dell'istruttoria e, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di apposizione del visto del Governatore al rapporto. In ogni caso la sospensione non potrà eccedere i 180 giorni.

#### Art. 11

#### *(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Le disposizioni del regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore.

3. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno a essere applicate le disposizioni del regolamento della Banca d'Italia adottato con provvedimento del 3 agosto 2006.

Roma, 22 giugno 2010

*Il Governatore:* Mario Draghi

**ALLEGATO 1****PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE STRUMENTALE**

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
1	Esame di istanze concernenti l'applicazione della disciplina di legge o interna in materia di trattamento normativo ed economico del personale	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg.	
2	Autorizzazione alla concessione del mutuo agevolato Centrobanca/al trasferimento della garanzia ipotecaria	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	60 gg.	
3	Accertamento della dipendenza da causa di servizio: - di infortuni; - di infermità con relativi eventuali postumi.	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	180 gg.	Artt. 35/I e 39/II Regolamento del Personale
4	Accertamento dei postumi di invalidità permanente conseguenti ad infortunio riconosciuto dipendente da causa di servizio	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	180 gg.	Artt. 35/I e 39/II Regolamento del Personale
5	Accertamento della riconducibilità di successivi periodi di assenza e/o infermità a infortuni o malattie già riconosciuti	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	180 gg.	Artt. 35/I e 39/II Regolamento del Personale
6	Accertamento dell'aggravamento di patologie già riconosciute	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	180 gg.	Artt. 35/I e 39/II Regolamento del Personale
7	Accertamento del diritto all'equo indennizzo a seguito di	Servizio Personale	180 gg.	Artt. 35/I e 39/II

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
	infortuni o infermità riconosciuti dipendenti da causa di servizio	inquadramento normativo ed economico		Regolamento del Personale
8	Quantificazione dell'equo indennizzo	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. (*) dal riconoscimento del diritto all'equo indennizzo e/o dall'acquisizione delle determinazioni definitive dell'INAIL circa l'entità del capitale/della rendita di propria spettanza	Artt. 35/I e 39/II Regolamento del Personale
9	Accertamento dei presupposti per il rimborso delle spese di cura a seguito di infortuni o infermità riconosciuti dipendenti da causa di servizio	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	180 gg.	Artt. 35/I e 39/II Regolamento del Personale
10	Approvazione delle graduatorie per la frequenza degli asili nido e della scuola dell'infanzia all'inizio di ciascun anno pedagogico	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	60 gg. dalla scadenza del termine annualmente fissato per la presentazione delle domande di ammissione	Regolamenti per l'ammissione e la frequenza delle strutture pedagogiche

(\*) Il termine di 90 giorni è sospeso, ai sensi dell'art. 17 della legge 241/90, per il tempo necessario all'INAIL per fornire il parere statistico-attuariale da utilizzare per la quantificazione delle somme spettanti al dipendente.

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
11	Accertamento del diritto all'ammissione all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia a seguito di domande presentate successivamente al termine di scadenza annualmente fissato	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	40 gg.	Regolamenti per l'ammissione e la frequenza delle strutture pedagogiche
12	Riconoscimento di provvidenze in favore del personale e interventi assistenziali	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg.	
13	Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	60 gg. dalla conoscenza piena dei fatti posti a base della sospensione cautelare	Artt. 73/I e 94/II Regolamento del Personale
14	Riesame del provvedimento di sospensione cautelare sulla base di: a) sentenze (definitive e non) che riguardano il dipendente ovvero fatti sopravvenuti, entrambi conosciuti dalla Banca o resi noti dall'interessato con apposita istanza documentata; b) sentenze riguardanti i reati contemplati nella legge n. 97/2001, delle quali la Banca abbia avuto conoscenza	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	a) 60 gg. dall'inizio del procedimento d'ufficio ovvero dalla ricezione dell'istanza dell'interessato b) 10 gg. dalla co- noscenza della sentenza	Art. 3 L. 27.3.2001, n. 97 Artt. 73/I, 74/I, 94/II e 95/II Regolamento del Personale
15	Procedimento disciplinare	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	Un anno dalla data di comunicazione delle ultime contestazioni	Artt. 70/I, 1° comma e 91/II, 1° comma, Regolamento del Personale
16	Procedimento disciplinare avviato/proseguito a seguito di sentenza di condanna penale irrevocabile che può comportare la destituzione del pubblico dipendente	Servizio Personale inquadramento normativo ed	Avvio/prosecuzione del procedimento entro 180 gg. dalla	Art. 9 L. 7.2.1990, n. 19 Art. 5 L. 27.3.2001, n. 97



	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
		economico	data in cui la Banca ha avuto conoscenza della sentenza di condanna (90 gg. per reati ex legge n. 97/2001); conclusione entro i successivi 90 gg. (180 gg. per reati ex legge n. 97/2001)	
17	Richiesta di definizione anticipata del procedimento disciplinare	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	60 gg.	Artt. 68/I, ultimo comma e 89/II, ultimo comma, Regolamento del Personale
18	Procedimento monitorio	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	180 gg. dalla data di comunicazione della richiesta di chiarimenti	Artt. 59/I, 5° comma e 80/II, 5° comma, Regolamento del Personale
19	Riconoscimento dell'anticipo sull'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 22 bis R.T.Q.	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. dalla ricezione della domanda  40 gg. (per spese sanitarie) dalla ricezione della domanda	Art. 22 bis Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
20	Riconoscimento dell'anticipo sul trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti a contratto, ai sensi della L. n. 297/1982	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. dalla ricezione della domanda	L. 29.5.1982, n. 297
21	Riconoscimento dei benefici rivenienti dall'art. 20 della L. n. 958/1986	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. dalla ricezione della dichiarazione contenente le informazioni previste dalla normativa interna e comunque non prima di 90 gg. dalla data del provvedimento di passaggio a ruolo	L. 24.12.1986, n. 958 L. 30.12.1991, n. 412 Artt. 93/I e 140/I; 114/II e 161/II Regolamento del Personale
22	Riconoscimento del diritto ad anzianità convenzionali utili ai fini del trattamento integrativo di pensione (laurea, anzianità professionali, ricongiungimento di periodi di servizio all'estero, servizio prestato presso aziende di credito ordinario)	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. dalla ricezione della domanda	Artt. 8-10 bis Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale
23	Riconoscimento dei benefici combattentistici di cui alle LL. nn. 565/1955 e 336/1970	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. dalla ricezione della domanda	L. 1.7.1955, n. 565 L. 24.5.1970, n. 336 Artt. 93/I e 140/I; 114/II e 161/II Regolamento del Personale

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
24	Riconoscimento del diritto al trattamento integrativo di pensione diretta ai sensi dell'art. 16 R.T.Q.	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. (*) dalla data di cessazione dal servizio; in caso di cessazione (per inabilità o destituzione) con effetto retroattivo, 60 gg. dalla data del relativo provvedimento	Art. 16 Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale
25	Riconoscimento del diritto al trattamento integrativo di pensione indiretta o di reversibilità ai sensi dell'art. 17 R.T.Q.	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. dalla ricezione della domanda completa della documentazione comprovante il diritto a pensione dei superstiti	Art. 17 Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale
26	Riconoscimento del diritto al trattamento di inabilità o in caso di morte degli iscritti al Fondo pensione complementare	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. dalla ricezione della domanda completa della documentazione necessaria	Regolamento per i trattamenti di inabilità e in caso di morte degli iscritti al Fondo pensione complementare
27	Riconoscimento della quota percentuale della pensione	Servizio Personale	90 gg.	Art. 6 Regolamento per il

(\*) Il termine di 90 giorni è sospeso fino ad un massimo di 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90, in caso di accertamenti sanitari volti a verificare la situazione di inabilità dei figli del dante causa, ai fini di una corretta quantificazione dell'ammontare della pensione indiretta/di reversibilità da riconoscere, il cui importo è correlato al numero complessivo dei beneficiari (coniuge e figli).

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
	INPS relativa a contributi extra Banca (cd. "quota interessato")	inquadramento normativo ed economico	dalla liquidazione della pensione INPS	trattamento di quiescenza del personale
28	Riconoscimento della sovvenzione a carico della Banca ai sensi dell'art. 6 R.T.Q.: a. per coloro che cessano dal servizio avendo maturato anche il diritto alla liquidazione della pensione INPS; b. per coloro che cessano dal servizio senza avere ancora maturato il diritto alla liquidazione della pensione INPS; c. per i pensionati di reversibilità	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	Per l'ipotesi sub a): 90 gg. dalla data di cessazione dal servizio  Per l'ipotesi sub b): 90 gg. dalla decorrenza della teorica pensione di vecchiaia INPS  Per l'ipotesi sub c): 90 gg. dal riconoscimento della pensione a carico Banca	Art. 6 Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale
29	Riconoscimento dell'anzianità e versamento di contribuzione nel Fondo pensione complementare in relazione a periodi di aspettativa per l'assunzione di impieghi all'estero riguardanti un iscritto al Fondo	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. dalla ricezione della domanda completa della documentazione necessaria	Art. 7 Regolamento del Fondo pensione complementare
30	Trasferimento volontario della posizione individuale maturata nel Fondo pensione complementare in costanza di rapporto di impiego con la Banca	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	3 mesi	Art. 24 Regolamento del Fondo pensione complementare

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
31	Procedura di valutazione	Servizio Personale gestione risorse/Struttura di appartenenza del valutato	180 gg. dalla data della lettera di avvio della sessione	Artt. 45/I e 49/II Regolamento del Personale
32	Esame dei ricorsi avverso la valutazione e contro il giudizio di insufficiente	Servizio Personale gestione risorse	90 gg. dalla presentazione del ricorso	Artt. 47/I e 51/II Regolamento del Personale
33	Concorsi interni	Servizio Personale gestione risorse	120 gg. dalla data di effettuazione della 1 <sup>a</sup> prova concorsuale.	Artt. 72, 73 e 74/II Regolamento del Personale
34	Effettuazione di prove integrative dello scrutinio	Servizio Personale gestione risorse	120 gg. dalla data di effettuazione del 1° turno di prova	Artt. 52 e 55/I e artt. 56, 58, 63, 64 e 65/II Regolamento del Personale
35	Scrutini per valutazione comparativa	Servizio Personale gestione risorse	90 gg. dall'inizio dell'esame da parte della Giunta di scrutinio delle posizioni relative a ogni avanzamento	Artt. 50, 52, 53/I e artt. 54, 55, 56, 57 e 58/II Regolamento del Personale
36	Ricostruzione giuridica della carriera	Servizio Personale gestione risorse	90 gg. dall'accertamento del diritto alla ricostruzione ovvero - negli avanzamenti preceduti da scrutinio per	Artt. 77/I e 98/II Regolamento del Personale

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
			valutazione comparativa - dalla prima riunione della Giunta	
37	Valutazione del periodo di esperimento	Servizio Personale gestione risorse	3 mesi dalla fine del mese in cui ha termine l'esperimento	Artt. 10/I e 16/II Regolamento del Personale
38	<p>Procedure di promozione:</p> <p>- a Condirettore e g.c. e ai Gradi superiori a quello di Condirettore e g.c.</p> <p>- per il restante personale della carriera direttiva (valutazione comparativa)</p> <p>- per le restanti carriere (valutazione comparativa)</p>	Servizio Personale gestione risorse	<p>180 gg. dall'approvazione dei lavori della Giunta di scrutinio</p> <p>180 gg. dall'approvazione dei lavori della Giunta di scrutinio</p> <p>120 gg. dall'approvazione dei lavori della Giunta di scrutinio</p>	<p>Artt. 50, 51 e 52/I Regolamento del Personale</p> <p>Artt. 50 e 52/I Regolamento del Personale</p> <p>Artt. 54, 55, 56, 57 e 58/II Regolamento del Personale</p>

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
	<p>- per selezione di merito e per titoli</p> <p>- per concorso interno a Funzionario di 2 e g.c.</p> <p>- per concorso interno ad assistente tecnico e a coadiutore tecnico riservato al personale della carriera operaia</p> <p>- per anzianità congiunta al merito</p>		<p>90 gg. dalla comunicazione di avvio del procedimento</p> <p>180 gg. dall'approvazione della graduatoria</p> <p>60 gg. dall'approvazione della relativa graduatoria</p> <p>60 gg. dalla</p>	<p>Artt. 54, 55, 56, 57 e 59/II Regolamento del Personale</p> <p>Art. 72/II Regolamento del Personale</p> <p>Art. 73/II Regolamento del Personale</p> <p>Artt. 54, 55, 56 e 57/II</p>

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
			scadenza del termine minimo previsto per l'avanzamento di cui trattasi (ovvero dalla selezione di merito e per titoli per i dipendenti che nell'anno debbano essere esaminati con tale modalità di avanzamento)	Regolamento del Personale
39	Proroga presa di servizio e attuazione provvedimenti di trasferimento o utilizzo	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	
40	Trasferimenti e utilizzi personale gradi superiori e carriera direttiva	Servizio Personale gestione risorse	180 gg. dall'approvazione dei lavori della Giunta di scrutinio in relazione alla diversa procedura di promozione	art. 56/I Regolamento del Personale art. 76/II Regolamento del Personale
41	Trasferimenti d'ufficio con dichiarazione di disponibilità, a tempo determinato con opzione di rientro o mobilità incentivata	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	art. 77/II Regolamento del Personale Nota all'art. 56/I Regolamento del Personale Accordi negoziali 26 giugno 2008
42	Trasferimenti in deroga alle graduatorie	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	All. C, parte II, Regolamento del Personale



	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
43	Incarichi extra-banca a titolo personale	Servizio Personale gestione risorse	30 gg.	art. 42 Statuto art. 14/I Regolamento del Personale art. 18/II Regolamento del Personale
44	Distacchi presso Enti in Italia o all'estero	Servizio Personale gestione risorse	90 gg. dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ente ricevente	art. 56/I Regolamento del Personale art. 76/II Regolamento del Personale
45	Part-time	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	All. A, parte II, Regolamento del Personale Nota all'art. 20/I Regolamento del Personale
46	Dimissioni volontarie	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	art. 80/I Regolamento del Personale art. 101/II Regolamento del Personale
47	Dispensa dal servizio per ragioni di salute	Servizio Personale gestione risorse	90 gg. dall'avvio a visita presso la competente Struttura sanitaria	art. 82/I Regolamento del Personale art. 103/II Regolamento del Personale
48	Cessazione a domanda per inabilità	Servizio Personale gestione risorse	90 gg	art. 81/I Regolamento del Personale art. 102/II Regolamento del Personale
49	Invio temporaneo presso altre residenze di lavoro	Servizio Personale gestione risorse	30 gg.	note agli artt. 56/I e 76/II Regolamento del Personale

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
50	Congedo ex art. 4, comma 2, L. 53/2000	Servizio Personale gestione risorse	10 gg.	L. 53/2000
51	Congedo per formazione	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	Art. 5 L. 53/2000 Nota all'art 34/II Regolamento del Personale
52	Assegnazioni del personale della carriera operativa neo-promosso a seguito di selezione interna	Servizio Personale gestione risorse	90 gg. dalla nomina nel grado	Art. 54 e ss./II Regolamento del Personale
53	Concorsi pubblici per l'assunzione di personale e/o assegnazione di borse di studio	Servizio Personale gestione risorse	180 gg. dalla data di effettuazione della 1 <sup>a</sup> prova concorsuale ovvero, in caso di concorsi per titoli, dalla data di convocazione della Commissione (art. 11, DPR 487/94)	
54	Borse di studio erogate dalla Banca (rinnovo del finanziamento per i vincitori delle borse "Stringher"; differimento della borsa; cambio Università; differimento corso di qualificazione)	Servizio Personale gestione risorse	90 gg. dalla presentazione dell'istanza	
55	Nomina e assegnazione dei vincitori e/o idonei di concorsi	Servizio Personale gestione risorse	90 gg. dalla lettera di avvio dell'istruttoria di assunzione	
56	Collocamento in aspettativa per motivi di salute	Servizio Personale gestione risorse	30 gg. dal verificarsi delle	Artt. 33/I e 37/II Regolamento del Personale

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
			condizioni	
57	Aspettative varie	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	Regolamento del Personale
58	Congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001	Servizio Personale gestione risorse	60 gg.	D.Lgs. 151/2001, art. 42, comma 5 (già art. 80, comma 2, L. 388/2000) Regolamento del Personale
59	Flessibilità del congedo di maternità	Servizio Personale gestione risorse	15 gg.	
60	Congedo straordinario per cure a invalidi	Servizio Personale gestione risorse	60 gg.	Artt. 27, comma 1, lett.c, parte I e 31, comma 1, lett. c, parte II, Regolamento del Personale
61	Altre istanze in materia di assenze	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	Regolamento del Personale
62	Limitazioni d'utilizzo	Servizio Personale gestione risorse	140 gg.	Artt.34/I e 38/II Regolamento del Personale
63	Assegnazione in locazione degli alloggi di proprietà della Banca	Servizio Gestioni immobiliari/Filiale	150 gg.	
64	Consultazione in deroga dei documenti non riservati	Servizio Studi di struttura economica e finanziaria	90 gg.	

**ALLEGATO 2****PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RIFERIBILI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA SUI MERCATI E SUI SISTEMI DI PAGAMENTO E AD ALTRE FUNZIONI ISTITUZIONALI**

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
1	Autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	60 gg.	Art. 69, comma 1, del TUF e art. 44, Provvedimento B.I./Consob 22.2.08
2	Approvazione delle modifiche del regolamento operativo dei servizi di liquidazione	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	60 gg.	Art. 69, comma 1, del TUF e art. 46, comma 4, Provvedimento B.I./Consob 22.2.08
3	Revoca dell'autorizzazione alla società di gestione dei servizi di liquidazione	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	60 gg.	Art. 69, comma 1, del TUF e art. 45, comma 1, Provvedimento B.I./Consob 22.2.08
4	Adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi di liquidazione	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	60 gg.	Art. 69, comma 1, del TUF e art. 45, comma 2, Provvedimento B.I./Consob 22.2.08
5	Approvazione del regolamento dei sistemi di garanzia e delle successive modifiche	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	60 gg.	Artt. 68, 69, comma 2, e 70 del TUF e art. 52, comma 2, Provvedimento B.I./Consob 22.2.08
6	Pronuncia di decadenza dalla carica degli esponenti	Servizio	60 gg.	Art. 13, comma 3, del TUF

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
	aziendali delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	dalla notizia dell'inerzia	per rinvio dell'art. 80, comma 4, del TUF richiamato dagli artt. 69, comma 1, e 70, comma 1, del TUF
7	Procedimento per l'impugnazione della delibera assembleare delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia adottata in violazione dell'art. 80, comma 8, del TUF	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	180 gg. dalla data della delibera ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, 180 gg. dall'iscrizione	Art. 80, comma 8, del TUF che richiama l'art. 14, commi 5 e 6, del TUF; Art. 14, commi 5 e 6, del TUF per rinvio dell'art. 80, comma 8, del TUF richiamato dagli artt. 69, comma 1 e 70, comma 1, del TUF
8	Richiesta di apportare alla regolamentazione dei servizi delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari modifiche idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	60 gg.	Art. 82, comma 2, del TUF
9	Autorizzazione alla chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	60 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 70, comma 5, TUB); art. 77, comma 3, del TUF che richiama l'art. 83, comma 1, del TUF (art. 70, comma 5, TUB)
10	Proroga breve per la chiusura dell'amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	90 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 70, comma 6, TUB); art. 77, comma 3, del TUF che richiama l'art. 83, comma 1, del TUF (art. 70,

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
				comma 6, TUB)
11	Emanazione di istruzioni agli organi dell'amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia per stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della società	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	90 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 72, comma 4, TUB); art. 77, comma 3, del TUF che richiama l'art. 83, comma 1, del TUF (art. 72, comma 4, TUB)
12	Autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i disciolti organi aziendali delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	90 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 72, comma 5, TUB); art. 77, comma 3, del TUF che richiama l'art. 83, comma 1, del TUF (art. 72, comma 5, TUB)
13	Autorizzazione alla sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	60 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 72, comma 5-bis, TUB); art. 77, comma 3, del TUF che richiama l'art. 83, comma 1, del TUF (art. 72, comma 5-bis, TUB)
14	Autorizzazione alla convocazione delle assemblee delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	60 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 72, comma 6, TUB); art. 77, comma 3, del TUF che richiama l'art. 83, comma 1, del TUF (art. 72, comma 6, TUB)
15	Autorizzazione all'esercizio delle azioni civili contro gli organi dell'amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	90 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 72, comma 9, TUB); art. 77, comma 3, del TUF che richiama l'art. 83, comma 1, del TUF (art. 72,

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
				comma 9, TUB)
16	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	60 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 75, comma 2, TUB); art. 77, comma 3, del TUF che richiama l'art. 83, comma 1, del TUF (art. 75, comma 2, TUB)
17	Pronuncia di decadenza dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	30 gg. dalla notizia dell'inerzia	Art. 13, comma 3, del TUF e art. 6, comma 2, del D.M. 216/09
18	Procedimento per l'impugnazione della delibera assembleare delle società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato adottata in violazione dell'art. 61, comma 7, del TUF	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	180 gg. dalla data della delibera ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, 180 gg. dall'iscrizione	Art. 61, comma 8-bis, del TUF, art. 5, comma 2, D.M. 216/09 che rinvia all'art. 14, comma 6, del TUF
19	Opposizione ai cambiamenti degli assetti azionari delle società di gestione di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato	Servizio Supervisione sui mercati e sul Sistema dei pagamenti	90 gg.	Art. 61, comma 8-bis, del TUF
20	Comunicazione preventiva all'Autorità competente dello Stato membro e alla Consob delle società di gestione di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono ivi estendere la loro operatività	Servizio Supervisione sui mercati e sul Sistema dei pagamenti	30 gg.	Art. 67, comma 5, del TUF e art. 14, comma 2, D.M. 216/09

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
21	Rilascio del nulla osta alle società di gestione di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono chiedere ad Autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti	Servizio Supervisione sui mercati e sul Sistema dei pagamenti	30 gg. dalla notifica alla società istante della stipula dell'accordo con la competente Autorità estera	Art. 67, comma 3, del TUF
22	Riconoscimento dei sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, diversi da quello designato dal mercato, sulla base della comunicazione effettuata dalle società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio Supervisione sui mercati e sul Sistema dei pagamenti	45 gg.	Art. 70-bis, comma 2, lett. b), del TUF e art. 15, commi 1 e 2, D.M. 216/09
23	Verifica della sussistenza delle condizioni relativamente agli accordi delle società di gestione con società che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari	Servizio Supervisione sui mercati e sul Sistema dei pagamenti	45 gg.	Art. 70-bis, comma 2, lett. b), del TUF e art. 16, commi 1 e 4, D.M. 216/09
24	Opposizione, d'intesa con la Consob, agli accordi di cui all'art. 70-ter, comma 1, del TUF, per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio Supervisione sui mercati e sul Sistema dei pagamenti	45 gg.	Art. 70-ter, comma 3, del TUF e art. 16, comma 1, D.M. 216/09
25	Autorizzazione alla chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	60 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art.70, comma 5, TUB)
26	Proroga breve per la chiusura dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei	90 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art.70, comma 6, TUB)



	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
		Pagamenti		
27	Emanazione di istruzioni agli organi dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato per stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della società	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	90 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art. 72, comma 4, TUB)
28	Autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i disciolti organi aziendali di una società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	90 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art. 72, comma 5, TUB)
29	Autorizzazione agli organi dell'amministrazione straordinaria alla sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile di una società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	60 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art. 72, comma 5-bis, TUB)
30	Autorizzazione agli organi dell'amministrazione straordinaria alla convocazione delle assemblee di una società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	60 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art. 72, comma 6, TUB)
31	Autorizzazione all'esercizio delle azioni civili contro gli organi dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	90 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art. 72, comma 9, TUB)
32	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei	60 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art. 75, comma 2, TUB)

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
		Pagamenti		
33	Provvedimento di trasferimento temporaneo o definitivo della gestione del mercato ad altra società	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	90 gg. dalla revoca ex art. 10, comma 1, D.M. 216/09	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 4, TUF)
34	Revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 66, comma 1, del TUF alla società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	90 gg. dalla conoscenza delle condizioni di cui all'art. 75 TUF	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, commi 2 e 2-bis, TUF) e art. 10, comma 1, D.M. 216/09
35	Procedimento sanzionatorio per la violazione di disposizioni statistiche nei confronti di imprese residenti	Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche	180 gg.	Art 11 D.Lgs. 19.11.2008, n. 195 Provvedimento della Banca d'Italia 16.12.2009
36	Rilascio della certificazione di idoneità alla "buona consegna" dell'oro grezzo	Servizio Investimenti finanziari	60 gg. dalla data di ricezione dell'attestazione dell'Istituto accertatore concernente l'esito degli accertamenti effettuati	Art. 1, comma 9, L. 17.1.2000, n. 7 Provvedimento dell'UIC 23.6.2003
37	Revoca della certificazione di idoneità alla buona consegna dell'oro grezzo	Servizio Investimenti finanziari	60 gg. dalla data di ricezione dell'attestazione dell'Istituto accertatore	Art. 1, comma 9, L. 17.1.2000, n. 7 Provvedimento dell'UIC 23.6.2003

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
			concernente l'esito degli accertamenti effettuati	

	<b>FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
38	Rilascio alla Consob dell'atto di intesa ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	45 gg.	Art. 80, comma 9, del TUF
39	Rilascio alla Consob dell'atto d'intesa ai fini dell'approvazione del regolamento dei servizi delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	45 gg.	Art. 81, comma 2, del TUF
40	Rilascio alla Consob dell'atto di intesa ai fini dell'approvazione dei corrispettivi stabiliti dalle società di gestione accentrata per i servizi svolti e dei corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal capo II, titolo II, parte III, del TUF	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	15 gg.	Art. 81, comma 2, del TUF
41	Rilascio alla Consob dell'atto di intesa ai fini della nomina dei commissari per la liquidazione delle insolvenze di mercato	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	3 gg.	Art. 72, comma 3, del TUF
42	Proposta al Ministero dell'Economia di scioglimento degli organi di amministrazione delle società di gestione	Servizio Supervisione sui	90 gg.	Art. 83, comma 1, TUF; art. 77, comma 3, del TUF che

	<b>FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
	accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Mercati e sul Sistema dei Pagamenti		richiama l'art. 83, comma 1, del TUF
43	Rilascio alla Consob dell'atto d'intesa ai fini della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	45 gg.	Art. 83, comma 1- <i>bis</i> , del TUF
44	Parere al Ministero dell'Economia ai fini dell'autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	30 gg.	Art. 66, comma 1, del TUF e art. 9, commi 1 e 2, D.M. 216/09
45	Parere al Ministero dell'Economia ai fini dell'approvazione dei regolamenti dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato e delle successive modifiche	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	45 gg.	Art. 66, comma 1, del TUF e art. 7, comma 3, D.M. 216/09
46	Parere al Ministero dell'Economia ai fini della verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione di mercati all'ingrosso di titoli di Stato non contrastino con i requisiti previsti dall'art. 61 del TUF	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	45 gg.	Art.61, del TUF e art. 19, comma 4, del D.M. 216/09
47	Parere alla Consob per opposizione ai cambiamenti degli assetti azionari delle società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e su	Servizio Supervisione sui mercati e sul Sistema dei pagamenti	45 gg.	Art. 61, comma 8-ter, del TUF

	<b>FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
	valute			
48	Parere alla Consob ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	45 gg.	Art. 63, comma 3, del TUF
49	Parere alla Consob ai fini dell'approvazione delle modificazioni dei regolamenti dei mercati regolamentati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	45 gg.	Art. 63, comma 3, del TUF
50	Parere alla Consob per il riconoscimento dei sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, diversi da quello designato dal mercato, nei casi di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lett. d), del TUF e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e su valute	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	45 gg.	Art.. 70-bis, comma 4, del TUF
51	Parere alla Consob ai fini della proposta al Ministero per l'adozione di provvedimenti straordinari (scioglimento degli organi amministrativi e di controllo ovvero revoca dell'autorizzazione) nei confronti delle società di gestione di mercati regolamentati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché gli strumenti	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	45 gg.	Art. 75, comma 5, del TUF

	<b>FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
	previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute			
52	Parere alla Consob ai fini della proposta al Ministero per lo scioglimento della società di gestione di mercati regolamentati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	45 gg.	Art. 75, comma 5, del TUF
53	Proposta al Ministero dell'Economia ai fini della richiesta alla società di gestione di mercati all'ingrosso di titoli di Stato di modifiche alla regolamentazione del mercato idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	30 gg. dalla conoscenza della disfunzione	Art. 66, comma 1, del TUF e art. 19, comma 6, del D.M. 216/09
54	Proposta al Ministero dell'Economia di scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	30 gg. dal riscontro delle gravi irregolarità	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF)
55	Proposta al Ministero dell'Economia di scioglimento della società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti	90 gg. dalla mancata convocazione ovvero dalla deliberazione dell'assemblea	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 3, TUF)
56	Procedimento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di monetazione metallica	Servizio Cassa generale	180 gg.	Art. 52 bis, D.Lgs. 24.6.1998, n. 322 D.P.R.31.3.1988, n. 148

**PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RIFERIBILI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI REIMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE DI BANCONOTE** di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>TERMINE (giorni/mesi)</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
1	Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante presso "filiali remote"	Servizio Cassa generale	90 gg.	Articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27  Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016
2	Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali di autenticità e d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante in circostanze eccezionali e temporanee	Servizio Cassa generale	90 gg.	Articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27  Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016
3	Divieto di reimmissione in circolazione di banconote	Servizio Cassa generale	120 gg.	Articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27  Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016
4	Procedura sanzionatoria per violazione delle norme sull'attività di gestione del contante e degli obblighi di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote sospette di falsità	Servizio Cassa generale	240 gg. <sup>(1)</sup>	Articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27  Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016

<sup>(1)</sup> Decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto nei cui confronti è stata fatta la contestazione.